

Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente e ulteriori direttive applicative (articolo 6, comma 7, decreto del residente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg).

### *Articolo 1*

#### *Formazione delle graduatorie d'istituto del personale docente*

1. Questo bando disciplina la formazione delle graduatorie d'istituto di I, II e III fascia valide per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande, in applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg. (Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali, per titoli, del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), di seguito denominato 'regolamento'.
2. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del regolamento, i dirigenti delle istituzioni scolastiche formano le graduatorie d'istituto relative agli insegnamenti effettivamente impartiti nelle istituzioni scolastiche cui sono preposti.
3. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie provinciali per titoli e, pertanto, nello scorrimento delle graduatorie d'istituto non opera alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
4. Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, lettera 'c' della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione in Trentino) come modificato dall'articolo 53, comma 4, lettera 'a' della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)) non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti con contratto a tempo indeterminato.

### *Articolo 2*

#### *Articolazione delle graduatorie d'istituto*

1. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del regolamento, le graduatorie d'istituto sono articolate nelle seguenti tre fasce:
  - a) I fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto d'insegnamento o classe di abilitazione cui è riferita la graduatoria di istituto;
  - b) II fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria provinciale per titoli e in possesso di abilitazione o di idoneità alle quali è riferita la graduatoria di istituto;
  - c) III fascia, nella quale sono iscritti gli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

*Articolo 3*  
*Norme comuni per la I, II e III fascia delle graduatorie d'istituto*

1. Ciascun aspirante docente può chiedere l'inserimento nelle graduatorie di un massimo di quindici istituzioni scolastiche.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 del regolamento:
  - a) gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento non possono essere iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia;
  - b) gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia non possono presentare domanda di iscrizione nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento;
  - c) gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di istituto di II e III fascia della provincia di Trento non possono contemporaneamente essere iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia.
3. Ai fini del conferimento delle supplenze brevi per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) il dirigente dell'istituzione scolastica può conferire supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le scuole dell'istituzione scolastica.
4. Gli aspiranti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli valide per il quadriennio 2009/2013 e nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti prevista dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), possono iscriversi nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento solo nel caso in cui abbiano individuato la medesima provincia ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del regolamento.

*Articolo 4*  
*Titoli d'accesso alla II e III fascia delle graduatorie d'istituto, ad esclusione delle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado*

1. Possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 9, gli aspiranti docenti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per titoli che alla data di scadenza per la presentazione della domanda siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per il medesimo posto d'insegnamento o per la medesima classe di concorso:
  - a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami o alle sessioni riservate;
  - b) idoneità o abilitazione conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con deliberazione della Giunta provinciale 11 marzo 2005, n. 460, deliberazione della Giunta provinciale 5 dicembre 2005, n. 2633, decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 e decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85;
  - c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), presso le Accademie di Belle Arti (CO.B.A.S.L.I.D.) e attraverso il percorso biennale di secondo livello previsto dal decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137 (Percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale);

- d) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante per le classi 31/A e 32/A (articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 concernente “Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale”, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
  - e) laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo di scuola primaria, avente valore abilitante (articolo 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, e articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, concernente” Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169);
  - f) idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE del 7 settembre 2005 e del Consiglio 2006/100/CE del 20 novembre 2006, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) dopo aver conseguito l’attestato di conoscenza della lingua italiana come previsto dalla circolare ministeriale o, limitatamente agli aspiranti docenti in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in Paesi non appartenenti all’Unione Europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
  - g) eventuali altri titoli abilitanti previsti dalla normativa nazionale vigente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
2. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie d’istituto, secondo i termini e le modalità previsti dall’articolo 9, gli aspiranti docenti che alla data di scadenza per la presentazione della domanda siano in possesso dei titoli di seguito indicati per il medesimo posto d’insegnamento o per la medesima classe di concorso:
- a) posti di insegnamento di scuola primaria:
    - diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
    - titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, istituiti ai sensi dell’articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002;
  - b) cattedre di scuola secondaria di primo grado:
    - titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 (Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica) e successive modifiche ed integrazioni, lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, e lauree magistrali istituite ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 che secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono corrispondenti ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto ministeriale 22 del 2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di primo grado, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4;
  - c) cattedre di scuola secondaria di secondo grado:

- titoli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale n. 22 del 2005, e lauree magistrali istituite ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 che secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono corrispondenti ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto ministeriale 22 del 2005 per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4;
  - d) eventuali altri titoli di studio previsti dalla normativa nazionale vigente per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto.
3. Consentono l'accesso alle graduatorie delle classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica) il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del provvedimento ministeriale 5 maggio 2004 (Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici).
  4. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, consentono l'accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.
  5. I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua straniera, sono validi ai fini dell'accesso solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come «altri titoli» di cui alla lettera D dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale 5 aprile 2007, n. 721 (Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento ai fini dell'inserimento nella II e III fascia delle graduatorie d'istituto), se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana.
  6. I titoli d'accesso di cui al presente articolo integrano, per quanto non previsto, i titoli d'accesso previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 2007 e devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.
  7. L'aspirante docente può chiedere l'inserimento per le graduatorie indicate nell'allegato 3 (Elenco dei codici meccanografici delle classi di concorso esprimibili) per le quali sia in possesso del titolo di accesso.
  8. Gli aspiranti docenti sono inseriti nelle graduatorie d'istituto di II e III fascia con il punteggio dei titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito dall'articolo 9 e determinato sulla base della tabella di valutazione di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 2007.

#### *Articolo 5*

#### *Norme specifiche per l'inserimento nelle graduatorie di II e III fascia di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado*

1. Possono presentare domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 9, gli aspiranti docenti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per

titoli che alla data di scadenza per la presentazione della domanda siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) abilitazione in educazione musicale conseguita in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie per il biennio 2005-2007 e iscrizione negli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 (articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato");
  - b) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione indette con ordinanza ministeriale 6 agosto 1999, n. 202 (Indizione di una sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di "strumento musicale" nella scuola media, ai sensi dell' art. 11 comma 9 e dell'art. 3 comma 2 lett. b della legge 3 maggio 1999 n. 124), con deliberazione della Giunta provinciale 12 novembre 1999, n. 7288, con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1 e con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2001, n. 457;
  - c) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale 8 novembre 2004, n. 100 (Attivazione corsi a.a 2004-2005 - ai sensi della legge n. 143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica);
  - d) abilitazione in strumento musicale conseguita attraverso il percorso biennale di secondo livello previsto dal decreto ministeriale n. 137 del 2007 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 23 novembre 2007, n. 2568;
  - e) abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale, ai sensi della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 36/2005CE, recepita nel decreto legislativo n. 206 del 2007, ovvero, limitatamente agli aspiranti docenti in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, abilitazione all'insegnamento conseguita in paesi non appartenenti all'Unione europea e riconosciuta con provvedimento ministeriale, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 1999;
  - f) eventuali altri titoli abilitanti previsti dalla normativa nazionale vigente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
2. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie d'istituto di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 9, gli aspiranti docenti che alla data di scadenza per la presentazione della domanda siano in possesso, per la medesima classe di concorso, del diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999 o dello specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente ovvero di altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente per l'accesso alla classe di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado.
  3. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come «titoli culturali» di cui alla lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 2007, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità diplomatica italiana.
  4. L'aspirante docente può chiedere l'inserimento per le graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado indicate nell'allegato 3 (Elenco dei codici meccanografici delle classi di concorso esprimibili) e per le quali sia in possesso del titolo di accesso.
  5. Gli aspiranti docenti sono inseriti nelle graduatorie d'istituto di II e III fascia con il punteggio dei titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito dall'articolo 9 e determinato sulla base della tabella di valutazione di cui all'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 2007.

6. I dirigenti delle istituzioni scolastiche provvedono alla valutazione dei titoli culturali e didattici sulla base di quanto stabilito dalle lettere A e B dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 2007.
7. La valutazione dei titoli artistico-professionali è effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 4 comma 10 del regolamento, sulla base di quanto stabilito dalla lettera C dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 2007.
8. I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati con la relativa attestazione o certificazione.

#### *Articolo 6*

##### *Norme specifiche per le graduatorie d'istituto di III fascia di conversazione in lingua straniera*

1. Il titolo di accesso per le graduatorie di III fascia di conversazione in lingua straniera, come prescritto dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, è il titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali. Ai predetti titoli deve essere attribuibile una valenza in campo didattico, educativo e culturale.
2. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per il territorio.
3. Per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti docenti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

#### *Articolo 7*

##### *Norme specifiche per gli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli Inserimento nelle graduatorie d'istituto*

1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto di I fascia gli aspiranti docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli valide per gli anni scolastici 2009/2013 presentano, per il medesimo posto d'insegnamento o classe di concorso cui è riferita la graduatoria d'istituto, l'allegato A (Modulo per l'indicazione delle scuole in cui si chiede l'inserimento in graduatorie d'istituto di I, II e III fascia per il biennio scolastico 2011/2013) secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 9. Tali aspiranti sono inseriti nelle graduatorie d'istituto di I fascia secondo l'ordine di fascia e di punteggio risultante dalla corrispondente graduatoria provinciale per titoli.
2. Gli aspiranti docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli possono, inoltre, presentare domanda di permanenza e/o aggiornamento e/o inserimento nelle graduatorie d'istituto di II e III fascia, esclusivamente per gli eventuali altri insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo di accesso, presentando l'allegato B (Domanda di inserimento / permanenza / aggiornamento per il biennio scolastico 2011/2013) secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 9; tali aspiranti esprimono le preferenze di sede, complessivamente per tutti gli

- insegnamenti per i quali hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie d'istituto di I, II e III fascia per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, esclusivamente presentando l'allegato A.
3. Gli aspiranti docenti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per titoli possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di II e III fascia in base al titolo posseduto non gravato da riserva.

*Articolo 8*  
*Requisiti generali di ammissione*

1. Gli aspiranti docenti debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i seguenti ulteriori requisiti:
  - a) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
  - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
  - c) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'articolo 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti; in tale caso, l'aspirante docente può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;
  - d) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;
  - e) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
  - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione docente come previsto dalla circolare ministeriale 23 settembre 2010 n. 81;
  - c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
  - a) coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dai commi 1 e 2;
  - b) coloro che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari della sospensione o della destituzione previste dall'articolo 492, comma 2, lettere d) ed e), nonché dall'articolo 535, comma 1, numeri 4), 5) per la durata della sanzione e 6) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) ovvero nelle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 66 quater del Contratto collettivo provinciale lavoro del personale docente, concernente le sanzioni e le procedure disciplinari previste dalle lettere d) ed e), limitatamente alla durata della sanzione, e dalle lettere f) e g);
  - c) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali);
  - d) coloro che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  - e) coloro che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

- f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- g) coloro che alla data di scadenza per la presentazione della domanda abbiano compiuto i 65 anni. Non possono altresì essere assunti coloro che alla data di decorrenza del contratto di assunzione abbiano superato il predetto limite di età.
- 4. Non possono in ogni caso accedere all'impiego coloro che nei 5 anni precedenti all'assunzione siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per il mancato superamento del periodo di prova.
- 5. Gli aspiranti docenti sono ammessi alla procedura di inserimento nelle graduatorie d'istituto con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali di ammissione.
- 6. Il dirigente dell'istituzione scolastica competente può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione previsti da questo articolo.

#### *Articolo 9*

##### *Termini e modalità di presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto.*

1. Le graduatorie d'istituto di I, II e III fascia sono costituite esclusivamente dagli aspiranti docenti che presentano gli allegati A e/o B utilizzando gli appositi modelli conformi a quelli allegati a questo bando e secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Questo bando è affisso all'albo del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e inserita sul portale della scuola in Trentino <[www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it)>.
2. Gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli che intendono inserirsi nelle graduatorie d'istituto presentano l'allegato A al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione – Ufficio concorsi, assunzioni e contenzioso – Via Gilli 3 – 38121 Trento.  
Il modulo è spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentato a mano; si considera prodotto in tempo utile qualora venga consegnato o spedito entro il termine indicato al comma 1. In caso di invio del modulo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a datario dell'ufficio postale che accetta il modulo. In caso di consegna personale l'aspirante docente ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Gli aspiranti docenti che prestano servizio o sono residenti all'estero presentano il modulo tramite la competente autorità diplomatica.
3. Gli aspiranti docenti che chiedono la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio e/o la nuova inclusione nelle graduatorie d'istituto di II e III fascia presentano l'allegato B ad una delle istituzioni scolastiche elencate nell'allegato 6 (Elenco dei codici delle istituzioni scolastiche), a propria scelta; qualora un aspirante docente abbia titolo all'insegnamento in più gradi scolastici, l'istituzione scolastica scelta indicata per prima deve appartenere alla tipologia scolastica di grado superiore.  
Il modulo è spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentato a mano; si considera prodotto in tempo utile qualora venga consegnato o spedito entro il termine indicato al comma 1. In caso di invio del modulo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a datario dell'ufficio postale che accetta il modulo. In caso di consegna personale l'aspirante docente ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Gli aspiranti docenti che prestano servizio o sono residenti all'estero presentano il modulo tramite la competente autorità diplomatica.  
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa concorsuale di Euro 5,00 con la causale "Graduatorie d'istituto 2011/2013", effettuato in uno dei seguenti modi:



- tramite versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca S.p.A. specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079

CODICE ENTE: 400;

oppure

- tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit Banca S.p.A. - Agenzia Trento Galilei, Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828

e, in aggiunta per i soli bonifici dall'estero:

CODICE BIC: UNCRITM10HV;

oppure

- tramite versamento sul conto corrente postale n. 295386, intestato alla Provincia autonoma di Trento, Servizio Tesoreria c/o UniCredit Banca S.p.A., via Galilei 1, 38122 Trento.

Tale tassa concorsuale non è dovuta dagli aspiranti docenti che hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e presentano l'allegato B.

4. Ogni aspirante docente deve presentare un solo allegato B, complessivamente per tutte le graduatorie in cui ha titolo ad essere inserito; come indicato all'articolo 3 comma 1, in tale modulo di domanda possono essere indicate fino ad un massimo di quindici istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia di Trento ed elencate nell'allegato 6.
5. Tutti gli aspiranti docenti hanno l'onere di indicare le preferenze di sede; l'inserimento nelle graduatorie d'istituto sarà disposto esclusivamente in relazione alle istituzioni scolastiche indicate rispettivamente nell'allegato A per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie d'istituto e nell'allegato B per gli aspiranti inseriti solamente nelle graduatorie d'istituto.
6. Nel modulo di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A), oltre al possesso del titolo d'accesso, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici, che devono essere prodotti dagli aspiranti docenti all'inserimento nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, come indicato all'articolo 5, e dei certificati attestanti il servizio di insegnamento svolto presso le scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione Europea. Questi ultimi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata con traduzione del certificato in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dell'Autorità diplomatica o consolare del Paese di provenienza o da traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il certificato è stato formato operante in Italia. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, ottenuta secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 13 di questo bando, di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di bisogni educativi speciali, il diritto alla preferenza nella graduatoria nel caso di parità di punteggio (allegato 4: Titoli che danno diritto alla preferenza), il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina o mòchena e tedesca o cimbra e tedesca.
7. Gli aspiranti docenti che producano domanda per effetto del possesso del diploma di laurea previsto dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni che preveda, ai fini dell'accesso alla classe di concorso, il vincolo della presenza nel piano di studi

di specifici esami, devono riportare sul modulo di domanda, in regime di autocertificazione, l'indicazione puntuale degli esami sostenuti e previsti per l'ammissione.

8. Gli aspiranti docenti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica ovvero della corrispondente laurea magistrale, che ai fini dell'accesso alla classe di concorso preveda, ai sensi del decreto ministeriale n. 22 del 2005, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dall'elenco dei settori scientifico-disciplinari (SSD) e relativi crediti formativi universitari (CFU), devono riportare sul modulo di domanda, anche integrato se necessario con foglio a parte, in regime di autocertificazione, le medesime indicazioni contenute al riguardo nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere pertanto in possesso degli interessati al momento della compilazione delle domande.
9. L'aspirante docente già iscritto nelle graduatorie d'istituto valide per il biennio 2009/2011 può chiedere la permanenza, in mancanza di titoli utili ovvero l'aggiornamento del punteggio già posseduto ovvero l'inserimento in ulteriori graduatorie. Nei casi di richiesta di permanenza o di aggiornamento l'aspirante docente è inserito nelle graduatorie d'istituto con il punteggio già posseduto; a tale punteggio si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 10 giugno 2009, termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie d'istituto indetta ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 934 del 24 aprile 2009 ovvero già posseduti ma non presentati entro la data del 10 giugno 2009. Nel caso di richiesta di inserimento in ulteriori graduatorie, per le medesime l'aspirante docente è tenuto a dichiarare i titoli come prescritto ai commi 6, 7 e 8.
10. Tutti gli aspiranti docenti hanno l'onere di dichiarare le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) barrando le apposite caselle del modulo di domanda; in mancanza, tali titoli di preferenza non sono riconfermati nelle graduatorie d'istituto.
11. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso il dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione (allegato A) o dell'istituzione scolastica di gestione della domanda (allegato B) assegna all'aspirante docente un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

#### *Articolo 10 Esclusioni e controlli*

1. Sono motivi di esclusione:
  - a) la presentazione delle domande oltre il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 9;
  - b) la mancanza della firma dell'aspirante docente in calce alla domanda.
2. Sono esclusi dalle graduatorie d'istituto, pur avendo presentato la domanda nei termini stabiliti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dall'articolo 8, coloro che non risultino in possesso del titolo d'accesso secondo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6 o che abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. E' escluso dalle graduatorie d'istituto, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante docente che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche della provincia di Trento.
4. L'esclusione è disposta dal dirigente dell'istituzione scolastica sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante docente nella domanda, ovvero sulla base della documentazione prodotta, ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dall'istituzione scolastica competente.
5. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono effettuati i relativi controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni degli aspiranti docenti.

6. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre istituzioni scolastiche interessate, dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui questi risulta incluso.
7. In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità il dirigente dell'istituzione scolastica provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sia ai fini delle esclusioni di cui al comma 2 di questo articolo, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante nelle graduatorie d'istituto, dandone conseguente informazione a tutte le istituzioni scolastiche richieste dall'aspirante.

### *Articolo 11*

#### *Pubblicazione delle graduatorie d'istituto, reclami e ricorsi*

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche pubblicano, secondo quanto stabilito dal Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, le graduatorie d'istituto provvisorie, contestualmente (I, II e III fascia), ovvero separatamente (I fascia e, in seguito, II e III fascia). Detta pubblicazione dovrà avvenire, per ogni fascia, contemporaneamente in tutte le istituzioni scolastiche. Gli aspiranti docenti saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative alle preferenze a parità di punteggio. Nel caso di parità di punteggio verranno applicati i titoli di preferenza di cui all'allegato 4. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno e il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina o mòchena e tedesca o cimbra e tedesca.
2. Avverso le graduatorie provvisorie di I fascia è ammesso reclamo, entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica, solo per errori materiali relativi all'indicazione delle sedi. Per dette graduatorie il reclamo deve essere inoltrato al Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione – Ufficio concorsi, assunzioni e contenzioso – via Gilli 3 – 38121 Trento.
3. Avverso le graduatorie provvisorie di II e III fascia è ammesso reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica. Tale reclamo dovrà essere rivolto, per tutte le graduatorie nelle quali l'aspirante docente ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente dell'istituzione scolastica gestore della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 3.
4. Ultimate le operazioni di verifica dei reclami ed effettuate, anche in autotutela, le necessarie correzioni, i dirigenti delle istituzioni scolastiche pubblicano contestualmente (I, II e III fascia) ovvero separatamente (I fascia e, in seguito, II e III fascia), le graduatorie definitive, secondo quanto stabilito dal Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione.
5. Avverso le graduatorie definitive è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'irricevibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
6. Gli aspiranti docenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito del ricorso e vengono inseriti con riserva nelle graduatorie. L'inserimento con riserva nelle graduatorie d'istituto non consente all'aspirante docente di stipulare contratti a tempo determinato.

*Articolo 12*  
*Insegnamento di sostegno*

1. Per l'insegnamento su posti di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, per tutti gli ordini e gradi di scuola, sono formati appositi elenchi nei quali sono inseriti gli aspiranti docenti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda nelle graduatorie d'istituto, siano forniti del titolo di specializzazione per il sostegno secondo la normativa vigente.
2. Per gli insegnamenti di scuola primaria, in ciascun istituto comprensivo sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado, in ciascun istituto comprensivo è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1; in detto elenco ciascun aspirante docente è inserito in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di primo grado e col punteggio correlato a tale graduatoria. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria d'istituto di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e alla conseguente disomogeneità dei punteggi da attribuirsi in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti docenti all'inserimento nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inseriti nell'elenco di sostegno con il punteggio determinato sulla base della tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco (allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 721 del 2007).
4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione scolastica sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare come individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, n. 170 (allegato 5 - Ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra le classi di concorso); gli aspiranti docenti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
5. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascun istituto, ad aspiranti docenti in possesso del titolo di accesso richiesto per l'insegnamento nelle istituzioni scolastiche del corrispondente ordine.

*Articolo 13*  
*Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria*

1. Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1, uno per ciascuna lingua straniera (tedesco e inglese), nei quali vengono inseriti gli aspiranti docenti in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera. La formulazione degli elenchi della lingua straniera per la I fascia corrisponde all'ordine previsto dai rispettivi elenchi relativi alle graduatorie provinciali per titoli valide per il quadriennio 2009/2013, e per la II e III fascia seguirà il seguente ordine di priorità:
  - a) aspiranti docenti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova facoltativa sostenuta nell'ambito dei concorsi per esami e titoli o

nell'ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e corsi speciali abilitanti oppure, ancora, in relazione allo specifico corso di studi seguito nell'ambito della laurea in scienze della formazione primaria;

- b) aspiranti docenti in possesso delle lauree previste della normativa vigente per l'accesso all'insegnamento delle classi di concorso 45/A o 46/A per le lingue straniere tedesco o inglese;
- c) aspiranti docenti in possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera ottenuta mediante la prova di accertamento indetta dalla Sovrintendenza scolastica provinciale, ora Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione.

#### *Articolo 14*

#### *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli aspiranti docenti sono informati che il trattamento dei dati personali da essi forniti al fine dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento o comunque acquisiti a tale scopo dal Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione (allegato A) e dalle istituzioni scolastiche provinciali (allegato B) è finalizzato unicamente all'espletamento della formazione delle graduatorie d'istituto ed avviene con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Inoltre i dati resi anonimi, possono essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati personali:
  - a) è finalizzato alla migliore e omogenea organizzazione della procedura relativa alla formulazione delle graduatorie in oggetto;
  - b) è effettuato in modo manuale e/o informatizzato, in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle persone; i dati sono conservati presso il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione (allegato A) e presso istituzioni scolastiche provinciali (allegato B), per i tempi prescritti dalle norme di legge;
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei titoli d'accesso e dei titoli valutabili per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto;
4. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dell'aspirante docente;
5. Il titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento, piazza Dante 15, Trento. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione (allegato A) e il dirigente dell'istituzione scolastica di gestione della domanda (allegato B);
6. In relazione al trattamento dei dati, l'aspirante docente può far valere i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e, in particolare, il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché l'aggiornamento, la ratificazione e, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.

#### *Articolo 15*

#### *Disposizioni finali*

- 1.** Per quanto non previsto da questo bando valgono le disposizioni contenute nella legge provinciale n. 5 del 2006, nel regolamento e nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 3025 del 14 novembre 2008 e n. 14 del 15 gennaio 2010.